

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Procedere alla conferma del bonus pubblicità**

Slitta di qualche giorno l'adempimento richiesto per gli investimenti pubblicitari sostenuti nel 2020: al posto del mese di gennaio (dal 1.01.2021 al 31.01.2021), ora la trasmissione deve avvenire dall'8.01.2021 all'8.02.2021.

La **conferma del credito d'imposta** relativo alle spese pubblicitarie sostenute nel 2020 e " *prenotate* " con la comunicazione dello scorso mese di settembre può essere inviata **dall'8.01.2021 e sino all'8.02.2021** .

La dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari va trasmessa entro il prossimo 8.02.2021 e serve per **confermare l'effettiva realizzazione in tutto o in parte degli investimenti pubblicitari** previsti in fase di prenotazione delle risorse (come riportano le istruzioni al modello - pagina 4). Nelle istruzioni al modello si legge che nella dichiarazione sostitutiva, ossia nella conferma del credito, l'ammontare degli investimenti di cui alle colonne 2 e 6, ossia " *investimenti effettuati/da effettuare* " relativamente su stampa ed emittenti televisive/radiofoniche locali, **non può essere superiore** a quello esposto nella " *Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta* " (questo " *anno* " presentata nel settembre 2020). Se viene indicato un importo superiore, l'applicazione web non consente di proseguire. Ciò non significa che non possano essere effettivamente stati realizzati investimenti nell'anno 2020 superiori a quelli preventivati/ipotizzati al 31.12.2020, tuttavia tale *quid* in più non preventivato, quindi non inserito nella comunicazione, **non può fruire del credito d'imposta** .

Al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva è inoltre necessario **redigere e conservare l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese** senza entrare nel merito dell'ammissibilità delle stesse ai fini del credito d'imposta. Tale attestazione non va inviata, ma conservata e da esibire solo in caso di controllo e va redatta dai seguenti **soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità** :

â€¢ responsabile dell'assistenza fiscale dei CAF;

â€¢ dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro;

â€¢ iscritti al 30.09.1993 nei ruoli di periti e esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

â€¢ associazioni sindacali di categoria;

â€¢ CAF per imprese, lavoratori dipendenti e pensionati;

â€¢ altri incaricati individuati dal D.M. 18.02.1999.

Per essere legittimati a rilasciare il visto di conformità (come si legge nelle FAQ sul tema sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria) è necessario presentare alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale una **comunicazione secondo le previsioni del decreto n. 164/1999** . Pertanto, solo a seguito di tale presentazione i soggetti sopra indicati possono attestare l'effettivo sostenimento delle spese.

Poi, categoria a sé, viene disposto che possano rilasciare tale attestazione anche i **soggetti che esercitano la revisione legale dei conti** ai sensi dell'art. 2409- *bis* C.C. Pertanto, il dottore commercialista iscritto anche nell'apposito registro dei revisori legali può rilasciare l'attestazione ai fini del bonus pubblicità.